

**CONVENZIONE PER IL "TIROCINIO DI FORMAZIONE ED
ORIENTAMENTO" E PER UNA COLLABORAZIONE SUL PIANO
CULTURALE, SCIENTIFICO E FORMATIVO CON LE SCUOLE PRIVATE**

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola, ASL VCO con sede legale in Omegna (VB), via Mazzini 117, C.F./P. IVA 00634880033, d'ora in poi denominata "AZIENDA", legalmente rappresentata, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con Deliberazione Direttore Generale n. 290 del 12/5/2017, dal Direttore della SOC Gestione Personale e Formazione dott.ssa Claudia Sala, nata a Premosello Chiovenda (VB) il 25/01/1962, residente per la sua carica presso la sede legale dell'Azienda,

E

ISIPSE', Istituto di Specializzazione in Psicologia Psicoanalitica del Sé e Psicoanalisi Relazionale e Scuola di Psicoterapia in Psicologia Psicoanalitica del Sé e Psicoanalisi Relazionale - con sede legale a Roma in Via Tacito n. 7 e a Milano, in via Copernico n. 59, P.IVA 08600691003 - C.F.08600691003, nella persona del Legale Rappresentante Dott.ssa Mariangela Tempestini, nata a Roma il 19/04/1946 quale suo rappresentante legale, e residente per la carica in Roma Via Tacito n.7, di seguito per brevità denominata "SCUOLA".

PREMESSO CHE

La Scuola, è stata formalmente riconosciuta con D.M. del 01/08/2011 dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica come "idonea" ad istituire corsi di specializzazione in psicoterapia;

- l'art. 3 - comma 1 - della Legge 56/89, dispone che: "l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia";
- l'art. 8 del DM 11/12/1998 n. 509, stabilisce che i Corsi per la preparazione alla professione di psicoterapeuta hanno durata almeno quadriennale ed il numero delle ore annuali di insegnamento teorico e di formazione è determinato in misura non inferiore a 500, di cui almeno 100 dedicate al tirocinio, da effettuarsi in strutture o servizi pubblici e privati nei quali l'allievo possa confrontare ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;
- l'obiettivo dei tirocini è il confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza e di acquisire esperienze di diagnostica e di intervento in situazioni di emergenza.

Preso atto :

- del D.lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i. in materia di sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, recepito con Regolamento della ASL VCO approvato con deliberazione n. 89 del 18.06.2012;
- del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, Codice in materia di protezione dei dati personali.

A/

Q
1

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Azienda si impegna ad accogliere, su proposta del Rappresentante Legale della Scuola, Dott.ssa Mariangela Tempestini fino a n. 2 (due) allievi in tirocinio di formazione ed orientamento per la specializzazione in psicoterapia, per un totale di 200 ore di tirocinio annuali da attuarsi con frequenza settimanale.

La Scuola è tenuta a comunicare il/i nominativo/i del tirocinante/i che dovranno compilare la documentazione richiesta e indicare la struttura dell'Azienda presso cui svolgere il tirocinio.

Art. 2

Il Direttore della Azienda ASL VCO, accertata la sussistenza dei requisiti richiesti dei singoli specializzandi, dispone, sulla base della attestazione di disponibilità fatta dal Dirigente del Dipartimento o Servizio interessato, l'ammissione degli stessi, e indica la struttura presso la quale verrà svolta la frequenza, la data di inizio e la durata della stessa.

La certificazione della frequenza sarà rilasciata dalla Azienda, previa attestazione del Tutor assegnato e del Responsabile, ove è stata svolta la frequenza. La certificazione riporterà il numero di ore di tirocinio svolte e un giudizio sintetico sulle modalità del suo svolgimento.

Art. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera D della citata legge 24.06.1997, n. 196, non costituisce rapporto di lavoro.

I tirocinanti non potranno essere utilizzati in sostituzione del personale.

Art. 4

L'attività di tirocinio formativo e di orientamento verrà svolta sotto la supervisione ed il coordinamento di un Tutor, individuato dal responsabile dell'Azienda ove i tirocinanti saranno inseriti.

Nell'azienda nella quale viene svolta attività di psicoterapia, sono presenti psicoterapeuti che svolgono la funzione di tutor per i tirocinanti, così come espressamente previsto dalla circolare MIUR, prot. N. 2563 del 29.5.2008;

Per ogni tirocinante il Tutor deve predisporre un progetto formativo e di orientamento contenente:

- nominativo del tirocinante
- nominativo della Scuola da cui proviene
- nominativi del Tutor e del responsabile della Azienda
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in Azienda, la/e strutture aziendali (presidi, servizi, uffici) presso cui viene svolto il tirocinio.
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL (ove previsto) per la Responsabilità Civile nonché per infortuni con Compagnie del settore.

Art. 5

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, il tirocinante è tenuto a:

- firmare la sua presenza;
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- osservare le norme disciplinari previste per il personale di ruolo dello stesso profilo professionale;
- osservare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi del Dlgs n. 81/2008;
- mantenere la necessaria, rigorosa riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni, conoscenze in merito a processi e fatti, acquisiti, anche occasionalmente, durante lo svolgimento del tirocinio (legge n. 196/2003 – privacy);
- osservare tutte le norme comportamentali previste dal regolamento aziendale relativo alla gestione dell'istituto della frequenza.

Art. 6

La stipulazione della convenzione comporta la necessità di trattare dati sensibili, pertanto la Scuola nomina il Dott. James Stevens quale Responsabile all'adempimento di tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento di dati sensibili.

Art. 7

L'Azienda è sollevata da qualsiasi onere economico e da ogni responsabilità connessi allo svolgimento del tirocinio.

La Scuola si fa carico degli oneri relativi alle coperture assicurative contro gli infortuni e i rischi derivanti da responsabilità civile contro terzi dei tirocinanti.

Ove previsto dalla legislazione, la Scuola attiva il rapporto assicurativo con l'INAIL.

Art. 8

Il Coordinatore delle Convenzioni dovrà verificare, prima dell'inizio del percorso formativo, che il tirocinante abbia ottemperato agli obblighi del D.lgs. n.81/08 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, e del Regolamento della *Azienda*. Qualora il Direttore del Dipartimento non ravvisi l'esistenza di rischi nell'ambito dell'attività del percorso formativo non si avrà necessità di certificazione medica, ai sensi del D.L. 21/06/2013 n.69.

Art. 9

La Scuola si impegna, in accordo con la Struttura ove è/sono inserito/i il/i tirocinante/i, a garantire:

- Supervisione clinica dei casi seguiti dai tirocinanti presso la *Struttura* ospitante da parte dei Supervisori della Scuola;
- n. 2 iscrizioni gratuite a operatori del Dipartimento di Salute Mentale, a corsi di formazione, seminari, convegni, organizzati dalla Scuola, previo invio del calendario delle proposte formative dell'anno;

Art. 10

La presente convenzione didattica, richiesta in triplice copia, ha durata quadriennale a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto. Ciascuna delle parti ha la facoltà di recedere dalla stessa con un preavviso di almeno sei mesi da effettuarsi con raccomandata

A/R. Può essere rinnovata alla scadenza con esplicita richiesta di una delle parti e di comune accordo fra le parti stesse, con relativo atto formale.

Art. 11

Si stabilisce tra le parti che ogni modifica alla presente convenzione dovrà essere preventivamente concordata e introdotta all'inizio dell'anno accademico successivo.

Art. 12

Il mancato rispetto di uno degli articoli previsti dalla presente convenzione può costituire motivo di recesso della stessa.

Art.13

Per ogni controversia che dovesse eventualmente insorgere dall'interpretazione e/o esecuzione di quanto previsto dalla Convenzione è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Milano/..../....

Omegna/...../

Il Legale Rappresentante della Scuola
Dott.ssa Mariangela Tempestini

Per l'Azienda/Ente ospitante
p. Azienda Sanitaria Locale ASL VCO
per Delega del Direttore Generale
IL DIRETTORE SOC.GPeF
(dott.ssa Claudia SALA)